



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
COLLEGIO REGIONALE MARCHE

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE DELLE MARCHE

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Il Consiglio direttivo uscente indice le elezioni dei membri elettivi entro il giorno 30 del mese precedente all'anno di scadenza del Direttivo in carica fissando la data delle elezioni.
2. Tra la indizione delle elezioni e la data dello scrutinio deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.
3. Il Direttivo nomina la commissione elettorale per lo scrutinio composta da tre membri: uno scelto tra le guide alpine–maestri di alpinismo o gli aspiranti guide, uno scelto tra gli accompagnatori di media montagna ed il terzo da un membro esterno con funzioni di segretario. La Commissione di scrutinio nomina al suo interno il Presidente di seggio.
4. Fanno parte dell'elettorato attivo e passivo tutte le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, ed accompagnatori di media montagna che risultino iscritti, alla data di indizione delle elezioni, nell'albo professionale del Collegio Regionale delle Guide Alpine delle Marche ed in regola con il pagamento della tassa di iscrizione.
5. Entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, gli interessati aventi diritto devono fare pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (pec) la propria candidatura al Collegio Regionale che ne verifica il possesso dei requisiti. Alla richiesta potrà essere allegato un breve programma del candidato. La lista delle candidature, con i relativi programmi, sarà pubblicata sul sito del Collegio.
6. Le elezioni, sia dei rappresentanti delle guide alpine che del rappresentante degli accompagnatori di media montagna, si svolgeranno in locali dedicati che risulteranno disponibili e che saranno comunicati agli aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data dello scrutinio, con pubblicazione nel sito del Collegio Regionale.
7. Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze per la scelta dei rappresentanti delle guide alpine – maestri di alpinismo e di due preferenze per la scelta del rappresentante degli accompagnatori di media montagna. Le schede che presentino un numero superiore sono considerate nulle. Le elezioni dei rappresentanti delle guide alpine e del rappresentante degli accompagnatori di media montagna si svolgono nel medesimo giorno.
8. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione al voto.
9. Al momento del voto verrà consegnata all'elettore la scheda elettorale e la lista dei candidati. Sulla scheda l'elettore dovrà riportare il nome e cognome dei candidati prescelti. La scheda dovrà essere consegnata al Presidente del seggio e chiusa in modo da garantire la segretezza del voto e non potrà apportare segni, correzioni o cancellature; in tali casi il voto sarà considerato nullo.



GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO
ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
COLLEGIO REGIONALE MARCHE

Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6
e L.R. 23 gennaio 1996 n. 4

10. Il Presidente ed il segretario del seggio annotano, sul registro delle votazioni, gli elettori che si sono presentati per il voto controllando la regolarità nello svolgimento delle operazioni di voto.
11. In sede di scrutinio dei voti, la Commissione di scrutinio procede alla redazione della graduatoria, in ordine decrescente rispetto alle preferenze ricevute, dei tre nominativi delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e del nominativo dell'accompagnatore di media montagna che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. In caso due candidati ottengano lo stesso numero di voti, prevale il candidato più anziano di età, in caso di pari anzianità prevale il candidato che avrà l'iscrizione al Collegio più remota.
12. La Commissione di scrutinio redige un verbale delle operazioni di voto risolvendo eventuali dubbi circa possibili contestazioni, riportate a verbale, nell'attribuzione o meno di alcuni voti e nella validità o meno delle schede.
13. La proclamazione degli eletti, nel rispetto della riserva prevista dall'art. 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 avviene subito dopo la ultimazione dello scrutinio. Nel caso in cui risultino eletti aspiranti guida in numero superiore al massimo consentito, gli ultimi aspiranti guida fra gli eletti sono sostituiti dai primi fra le guide alpine-maestri di alpinismo esclusi.
14. A seguito della proclamazione degli eletti, l'Assemblea elegge il Direttivo.
15. Eventuali reclami da parte dei non eletti devono essere presentati al direttivo del Collegio Regionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro il termine di una settimana dalla proclamazione degli eletti. Il direttivo è tenuto a esprimersi in merito entro il termine di 30 giorni.

Lapedona lì 13 marzo 2021

Il presidente